

MORALITÀ E FRATELLANZA



SOCIETÀ OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO

DI

MIRANDA



STATUTO



ISERNIA

TIP.-INDISTR. L. COLITTI E FIGLI

1892

N. del Registro d' Iscrizione.

Il socio

di professione

nato il giorno

venne aggregato a questa Società nel giorno

IL PRESIDENTE

Paolo Pizzini

IL SEGRETARIO

Luigi Vercellotti

STATUTO

della Società di Mutuo Soccorso

DI

MIRANDA

Approvato nell' adunanza generale dei giorni 23 e 30
Dicembre 1891.

TITOLO I.

Scopo e composizione della Società

ART. 1. È istituita nel Comune di Miranda un' associazione intitolata SOCIETÀ OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO.

ART. 2. La detta Società si propone di diffondere la moralità, la fratellanza ed il mutuo soccorso tra i soci, e di cooperare direttamente ed indirettamente alla istruzione di essi ed al loro maggiore benessere.

ART. 3. La Società si compone:

1. Di socii attivi,
2. Di socii contribuenti,
3. Di socii perpetui
4. E di socii onorari.

a) I socii attivi sono gli operai, i bottegai, i negozianti ed ogni lavorante o contadino di

Miranda che vengono ammessi a far parte della Società secondo le forme e prescrizioni dettate dal presente Statuto, e che adempiendo agli obblighi assunti, godano i soccorsi materiali e morali secondo lo Statuto medesimo.

b) Soci contribuenti sono tutti quei cittadini che per spirito di filantropia, versano nella Cassa sociale il contributo mensile senza pretendere alcun soccorso dalla Società.

c) Soci perpetui sono quei cittadini che in una sola volta versano nella Cassa sociale una somma non minore di lire cento senza acquistare verun diritto al soccorso, salvo però se si trovino annoverati anche tra i soci attivi.

d) Soci onorari poi sono tutti quei cittadini che con opera costante ed indefessa concorrano all'economia, al buon andamento ed alla prosperità dell'associazione, ovvero che si resero benemeriti della Patria e della scienza. Questi non sono tenuti ad alcun contributo.

Le tre ultime categorie riceveranno un diploma dalla Società, il quale dal socio contribuente sarà conseguito dopo cinque anni di versamenti, dal socio perpetuo nell'atto del pagamento della somma, e dal socio onorario nello atto della iscrizione alla Società. Inoltre le dette categorie hanno il diritto d'intervenire nelle adunanze, fare delle proposte intorno agli affari della Società, ma non avranno voto deliberativo, nè potranno aver cariche della Società, salvo a far parte del Comitato dei *probi viri*.

TITOLO II.

Ammissione ed espulsione dei soci

ART. 4. Chiunque intenda di far parte della Società, deve presentare una domanda in iscritto o verbale al Consiglio di Amministrazione, o farsi proporre da un socio di qualunque categoria. È condizione indispensabile l'onestà dei costumi.

ART. 5. Il socio attivo deve provare di avere la età non minore di anni quindici, la sua buona costituzione fisica e la sua specchiata morale. Ove per avventura si muova dubbio intorno alle dette condizioni, il Consiglio di Amministrazione può assumere delle indagini, e richiedere ancora i documenti che le giustifichino.

ART. 6. Contro la Deliberazione emessa dal Consiglio di Amministrazione è data facoltà all'interessato di ricorrere al Comitato dei *probi viri*.

ART. 7. La espulsione di un socio dalla Società può essere domandata da tre Consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione, o da cinque soci, i quali avanzino reclamo al Consiglio medesimo. Il reclamo ovvero la proposta di espulsione avanzata dai Consiglieri ovvero dai cinque soci di che sopra, debbono essere motivati, e contenere le ragioni sulle quali si fonda la domanda di espulsione. Il Consiglio di Amministrazione dopo di aver assunte tutte le informazioni necessarie, delibererà intorno alla domanda. In tale deliberazione non

avranno voto coloro che abbiano proposta la espulsione. È data facoltà tanto al socio espulso, che, in caso di rigettamento della espulsione, a coloro che l'avranno domandata, di richiamarsene al Comitato dei *probi viri*.

ART. 8. Lo stesso accaderà ove alcuno dei soci tocchi una condanna a qualunque pena. In questo caso il Consiglio di Amministrazione, sia per propria iniziativa, sia su proposta di alcuno dei soci, sarà chiamato a deliberare se per la riportata condanna debba essere o pur no inflitta la pena della espulsione. In questi casi ancora è accordato il richiamo al Comitato dei *probi viri* siccome è stabilito nell' articolo precedente.

TITOLO III.

Doveri e diritti dei soci attivi

ART. 9. Ogni socio, all'atto dell'iscrizione, deve pagare una tassa di buona entrata; di lira una se minore di 20 anni, di lira una e mezza fino ai 30, da questa età ai 40 lire due, da questa ai 50 lire 2,50.

Inoltre un contributo mensile, che aumenterà passando da una all'altra delle seguenti categorie:

Categoria 1. ^a Dai 15 ai 25 anni centesimi	} 25
» 2. ^a Dai 25 ai 35 » »	
» 3. ^a Dai 35 ai 50 » »	

I pagamenti dovranno farsi agli esattori a ciò delegati.

ART. 10. Oltre il cinquantesimo anno di età si pagherà una tassa di lire cinque di buona entrata, e tanti cinquanta centesimi per quanti mesi si è varcato la suddetta età; salvo per i soci fondatori.

ART. 11. Ogni socio che per tre mesi continui non adempia al pagamento della rata mensile, incorre nella perdita di tutti i godimenti che gli vengono assicurati dalla Società senza che abbia diritto di ripetere i versamenti già fatti.

ART. 12. Il socio inadempiente a' termini del precedente articolo, è tuttavia ammesso a giustificare i motivi del suo inadempimento ed ottenere di essere reintegrato, a condizione che in un termine che dal Consiglio di Amministrazione verrà fissato, si ponga in piena regola, pagando le mesate in attrasso e quella che corre.

ART. 13. Il Diploma del socio attivo è il libretto che avrà dalla Presidenza all'atto della iscrizione, mediante lo sborso di centesimi 50 ed in cui sarà annotata la rispettiva partita.

ART. 14. È dovere del socio:

1. Sostenere la istituzione sociale nella sua integrità, servendosi di mezzi civili, senza trascendere ad atti vietati dalla buona creanza e dalle leggi.

2. Difendere la fama dei consoci e rispettare gl'impiegati in carica.

3. Prestarsi ad assistere un socio ammalato se ne riceve l'incarico, e visitarlo spontaneamente in caso di malattia o sventura.

4. Serbare una condotta che ridondi ad onore del socio e della Società, evitando l'ub-

briachezza, ed altri vizi: contro il buon costume.

5. Frequentare le scuole della Società, qualora se ne impiantassero, e far frequentare le pubbliche dai loro figli.

ART. 15. La Società resta obbligata di pagare un sussidio giornaliero al socio ammalato e procurare al medesimo il medico che lo visiti e le medicine che da costui gli verranno prescritte. Tale diritto si acquista dal socio dopo sei mesi dalla iscrizione. Il detto sussidio sarà di centesimi 50 al giorno per coloro che non avranno ancora compiuti gli anni 25, e di centesimi 70 da questa età in poi. A tale oggetto la società dovrà tenere a sua condotta un medico ed un farmacista per la somministrazione delle medicine.

ART. 16. Il medico della Società sarà obbligato di visitare gratuitamente il socio ammalato, e di accettare consulti qualora questi versino in pericolo di vita; il socio sarà libero di chiamare altri medici a proprie spese, ma il solo medico della Società darà il suo giudizio intorno alla malattia, e per conseguenza intorno alla concessione o sospensione del sussidio.

ART. 17. Il socio dovrà notificare mediante certificato medico, alla Commissione di Sorveglianza, il principio della malattia entro i primi due giorni, ed il termine appena guarito. Se il socio non notifica la malattia entro il termine stabilito, il sussidio decorrerà dal giorno della fatta notifica.

ART. 18. Il sussidio di che sopra non è ammesso per le malattie che impediscono il lavoro per soli tre giorni. Esso va pur negato per le

malattie cagionate da disoneste abitudini della vita, o da risse provocate dal socio. Va negato altresì al socio attivo che non ha oltrepassata l'età di sei anni dalla sua entrata. In quest'ultimo caso nondimeno il socio ha diritto di ricorrere al Comitato dei *probi viri*.

ART. 19. Durante la malattia il socio continuerà a pagare il contributo mensile.

ART. 20. Se un socio avente diritto al sussidio, fosse in debito verso la Società, egli dovrà estinguere col sussidio che gli verrà fornito il suo debito.

ART. 21. Se la malattia dura oltre i 40 giorni, il sussidio viene ridotto a 20 centesimi per i soci di 1^a categoria, ed a centesimi 30 per quelli delle altre. Prolungandosi oltre i due mesi nel corso di un anno, e divenendo cronica, il sussidio verrà sospeso o limitato, a seconda delle condizioni economiche della cassa sociale. Lo stesso ha luogo pel socio divenuto impotente al lavoro per qualche disgrazia, ed anche se l'impotenza è cagionata dall'età. Salvo che il Consiglio di Amministrazione o l'assemblea generale prenda altre determinazioni, visto il fondo sociale. Chi ammala o recidiva abitualmente a brevi intervalli, sarà ritenuto ammalato fin dal giorno della prima notifica, fatta detrazione dei giorni in cui non percepì il sussidio.

ART. 22. Qualora il socio ammalato od impotente al lavoro venisse provveduto dell'occorrente da un Pio istituto, il sussidio decorrerà a favore della famiglia; non avendone, il socio avrà diritto soltanto ad una metà di esso.

ART. 23. I sussidi vengono pagati dal Cassiere

sopra mandati rilasciati dalla Presidenza, alla quale il socio dovrà presentare il certificato medico, in cui sia dichiarata la durata della malattia, controfirmato dal membro della Commissione di sorveglianza a ciò delegato.

Le denuncie si riceveranno tutti i giorni: i mandati di pagamento si faranno nella sola Domenica.

Non si daranno acconti, senza una dichiarazione del Medico curante, il quale attesti che il socio sia in corso di malattia.

ART. 24. Il Consiglio di Amministrazione, o l'Assemblea generale a maggioranza, potranno concedere un sussidio alla vedova ed agli orfani di un socio, il quale, ascritto alla Società almeno da dieci anni, ed essendo stato puntuale nei versamenti, sia morto senza aver ricevuto alcun sussidio. In questo caso la quantità del sussidio verrà regolata a norma dei fondi esistenti nella cassa sociale.

Prenderanno cura anche della educazione degli orfani sino all'età di anni 12 e di farli entrare nella Società senza pagare la tassa di buona entrata allorchè avranno raggiunta l'età prescritta dallo Statuto.

ART. 25. Avvenendo dissidi tra i soci, colui che è appoggiato da buone ragioni, ha diritto di essere assistito moralmente dal Consiglio di Amministrazione in via di conciliazione, ed in caso di contestazione giudiziaria; lo stesso sarà contro un estraneo alla Società. Inoltre il Consiglio di Amministrazione assisterà i soci, affinchè non vengano privati dei diritti che le leggi costituzionali accordano ad ogni libero cittadino.

ART. 26. Accadendo che alcuno dei soci resti privo di lavoro, la Società dovrà adoperarsi per procurargli novella occupazione.

ART. 27. Se un socio abbia la disgrazia di ammalarsi in altro paese nel quale esista una Società consorella, il Consiglio di Amministrazione o la Presidenza, ricevendone avviso, dovranno adoperarsi di metterlo sotto la protezione di quel Sodalizio, il quale sarà rimborsato delle spese fatte secondo le istruzioni che saranno impartite.

ART. 28. La Società avrà cura di promuovere la istruzione e la educazione dei soci, come pure di conferire dei premi a coloro che si distinguessero per un'azione generosa.

TITOLO IV.

Cassa di pensione

ART. 29. È istituita una cassa pensioni per la vecchiaia e per l'impotenza al lavoro, secondo le norme della Società centrale di Napoli, che verranno consegnate in apposito regolamento dal Consiglio d'Amministrazione e notificato ai soci.

ART. 30. Qualora il Governo istituisse una cassa pensioni per la vecchiaia, la Società si servirà di questa istituzione pei suoi membri.

TITOLO V.

Amministrazione della Società

ART. 31.- Ad amministrare e sorvegliare i suoi affari la Società provvede:

1. Coll' adunanza generale,
2. Con un consiglio d' amministrazione,
3. Con una commissione di sorveglianza.

ART. 32. L' adunanza generale si compone di tutti i soci attivi ed onorari.

ART. 33. Le adunanze generali vengono convocate dalla Presidenza mediante avvisi in cui saranno indicati gli oggetti da trattarsi, comprese le proposte che venissero fatte al Consiglio almeno 10 giorni prima dell' adunanza; queste proposte dovranno essere firmate almeno da cinque soci.

ART. 34. Non si potranno trattare oggetti non notificati negli avvisi.

ART. 35. Per la validità delle adunanze generali si richiede l' intervento della metà più uno dei soci attivi nella prima convocazione.

ART. 36. Occorrendo una seconda convocazione, perchè gl' intervenuti non erano in numero regolare, l' invito si rinnova per l' ottavo giorno susseguente, ai presenti a viva voce dal Presidente e per avviso agli assenti. Alla seconda convocazione l' assemblea è legalmente costituita, qualunque sia il numero dei soci, e può deliberare.

ART. 37. L' assemblea ha due tornate ordinarie annuali, l' una a gennaio, l' altra a luglio;

cioè una per approvare i resoconti, e l' altra per eleggere le cariche e celebrare l' anniversario della fondazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può prorogarle per gravi ragioni, per un altro mese al massimo.

ART. 38. L' assemblea può essere convocata straordinariamente dal Consiglio d' Amministrazione, per deliberare su affari gravi ed urgenti; o quando ne venisse ad esso fatta domanda da almeno dieci soci.

ART. 39. Sono elettori tutti i soci attivi iscritti nella matricola. Sono eleggibili tutti i soci dell' anzidetta categoria, che sappiano leggere e scrivere; per lo che almeno dieci giorni prima dell' adunanza deve essere affissa nella sala delle tornate, la lista degli eleggibili, affinchè ciascun socio ne prenda conoscenza.

ART. 40. L' adunanza, ordinaria generale:

1. Approva i resoconti dell' esercizio annuo.
2. Nomina il Consiglio d' Amministrazione, il comitato dei *Probi Viri*, i Revisori ai conti e la Commissione di Sorveglianza.

3. Delibera sulle proposte e sui reclami dei soci;

4. Delibera sulle modificazioni ed aggiunte da farsi allo Statuto;

5. Tratta di tutti gli affari che dal presente Statuto o da future disposizioni non sieno specialmente demandate al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato dei *Probi Viri*.

ART. 41. L' adunanza generale delibera a maggioranza relativa di voti per la nomina delle cariche sociali ed a maggioranza assoluta degli

intervenuti per gli altri oggetti. Di regola le votazioni si faranno per alzata e seduta; trattandosi poi di persone si provvederà a scrutinio segreto. Il socio attivo che non ha oltrepassato i sei anni dalla sua entrata non sarà ammesso alla votazione.

ART. 42. Le adunanze generali sono dirette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può delegare il Vice Presidente, ed in sua assenza il Consigliere più vecchio.

ART. 43. Il Consiglio di Amministrazione si compone di nove Consiglieri, scelti dall'adunanza generale, fra i soci attivi.

Colui che avrà riportato maggior numero di voti sarà il Presidente, l'altro immediato Vice Presidente. I Consiglieri poi scelgono dal loro gremio il Segretario ed il Cassiere.

ART. 44. I membri del Consiglio di Amministrazione hanno voto deliberativo nelle adunanze generali.

ART. 45. Ogni anno si rinnoverà parte del Consiglio: nel primo si estraggono a sorte quattro Consiglieri, nel secondo anno poi escono i quattro che rimasero in carica insieme al Presidente. Essi però sono rieleggibili. Però l'amministrazione fondatrice resterà in carica per anni cinque, e da quell'anno s'incomincerà a tirare a sorte i primi quattro, e così di seguito il sesto anno, e saranno rieleggibili.

ART. 46. Perdendosi qualche membro del Consiglio, la Società nominerà in adunanza generale un socio che lo sostituisca; e questi rimarrà in carica per il tempo che vi sarebbe rimasto colui che viene sostituito.

ART. 47. Il Consiglio di Amministrazione non potrà fare alcuna spesa straordinaria fuori dei casi previsti dal presente Statuto.

ART. 48. Al Consiglio d'Amministrazione spetta di fare i contratti, la nomina e la revoca degl'impiegati subalterni, degl'inservienti ed esattori che fossero necessari alla Società e la determinazione degli stipendi.

ART. 49. Ha facoltà di sanzionare un regolamento in cui debbono essere stabilite le formalità acconcie a sviluppare e mettere in atto tutto ciò che è sanzionato nel presente Statuto.

ART. 50. Determina le norme della contabilità e della gestione sociale coll'impianto di appositi registri, e provvede all'impiego dei fondi sociali, il quale non potrà aver luogo che nei modi seguenti:

1. Depositi in una cassa di Risparmio del luogo.
2. Acquisti di fondi pubblici.
3. Mutui o depositi fatti presso Banche popolari.

ART. 51. Nello stesso regolamento da approvarsi dall'adunanza generale, si stabiliranno le norme di reciprocità, tra l'associazione e le altre conformi del Regno e di altri Stati.

ART. 52. L'Ufficio di Presidenza si compone del Presidente, Vice Presidente e Segretario. Esso rappresenta la Società rispetto ai terzi e d'innanzi alle Autorità.

ART. 53. La Presidenza convocherà almeno ogni mese il Consiglio di Amministrazione, per esaminare le condizioni economiche della Società e discutere le proposte.

Ogni sessione sarà legale quando interverranno almeno cinque membri del Consiglio.

ART. 54. Gli atti sociali saranno firmati dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente e dal Segretario.

ART. 55. Il Segretario redige il processo verbale delle sedute, è incaricato della contabilità, compila i resoconti, custodisce i documenti della Società, e ne contro firma gli atti.

ART. 56. Il Cassiere riscuote dall'esattore il contributo dei soci, ed il danaro spettante in qualsiasi altro modo alla Società; fa pagamenti sopra mandati rilasciati dalla Presidenza, e deposita il danaro presso la Cassa Postale di Risparmio del luogo, dandone parte al Consiglio di Amministrazione.

ART. 57. I titoli di credito saranno dal detto Consiglio depositati in quella Cassa che troverà più opportuna per la sicura custodia dei medesimi.

ART. 58. Oltre della rappresentanza effettiva, la Società ha pure:

Un Presidente onorario perpetuo, il quale può essere scelto dall'Assemblea fra tutti gl'italiani benemeriti della Patria.

TITOLO VI.

Delle altre cariche

ART. 59. Il Comitato dei *Probi Viri* è composto di tre persone scelte dall'Adunanza gene-

rale tra i soci onorarii. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 60. A questo Comitato i soci ed il Consiglio d'Amministrazione hanno diritto d'interporre il loro appello in tutti i casi determinati dal presente Statuto.

ART. 61. In caso di contestazione fra i soci, o fra i soci ed il Consiglio d'Amministrazione, le parti debbono presentarsi ai *Probi Viri* per la conciliazione, e, se questa non fosse possibile, pel giudizio definitivo.

Nei loro giudizi ed arbitramenti, i *Probi Viri* si atterranno alle vigenti disposizioni di legge, decidendo ogni controversia da amichevoli compositori e senz'alcuna formalità giudiziaria.

ART. 62. Oltre alle attribuzioni demandate loro dallo Statuto spetta ai *Probi Viri*, qualora l'opera del Consiglio d'Amministrazione fosse stata insufficiente, l'esercitare l'ufficio di conciliazione sopra ogni e qualunque quistione, anche estranea alla Società.

ART. 63. In caso che il Consiglio d'Amministrazione senta il bisogno di essere illuminato prima di prendere qualche importante deliberazione, il Comitato dei *Probi Viri* può essere invitato a sedere nella sua discussione, ma col solo voto consultivo. Con lo stesso voto intervenire nelle assemblee generali ordinarie, per prendere conoscenza dei resoconti e fare proposte in bene della Società.

ART. 64. I Revisori ai conti sono tre eletti dall'adunanza generale; durano in carica un anno e sono rieleggibili.

A costoro spetta l'esame di tutti gli atti e

documenti relativi alla gestione annuale, che dalla Presidenza verranno loro consegnati alla chiusura del bilancio di ogni anno, e redigeranno i rapporti con le osservazioni da farsi.

ART. 65. La Commissione di Sorveglianza si compone di cinque membri scelti tra i soci attivi. Durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Spetta alla Commissione di Sorveglianza il verificare l'esistenza delle malattie denunciate, anche mediante visita domiciliare, qualora lo credesse opportuno.

A tale uopo eleggerà un membro, incaricato di ricevere ogni giorno le denunce di malattie, le quali saranno firmate da costui sia al principio che al termine. In caso di abusi nell'assistenza, durata e qualità della malattia dei soci, di cui agli articoli 16 e 19, essa ne darà parte alla Presidenza, la quale, sospendendo il sussidio a favore del socio ammalato, convocherà tosto il Consiglio di Amministrazione per deliberare in proposito.

ART. 66. Il sorvegliare acciò non succedono abusi nell'esistenza durata ed importanza della malattia è un dovere di ciascun socio, sia per l'interesse materiale come per i riguardi morali della Società.

TITOLO VII.

Disposizioni comuni

ART. 67. Tutte le cariche sono gratuite e gli

investiti durano in posto sino alla installazione dei loro successori.

ART. 68. I soci si asterranno dal votare quando trattasi di accordare o togliere un sussidio al loro padre, fratello, zio, nipote, cugino, cognato, suocero e genero; o quando si trattasse di escluderli dalla Società.

ART. 69. L'adunanza generale potrà conferire il titolo di socio onorario alle persone di cui è parola nell'art. 3.

ART. 70. La Società avrà una bandiera propria, ed interverrà in corpo, o per rappresentanza alle pubbliche funzioni dello Stato. A tale uopo nominerà in adunanza generale un Porta-Bandiera, che durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile.

ART. 71. Alla tumulazione di un socio, interverrà una rappresentanza della Società con la bandiera coperta a lutto, e s'inviteranno tutti i soci ad accompagnare il confratello.

ART. 72. La Società può accettare legati e doni, purchè sieno offerti senza alcuna condizione, contraria alle regole della Società, o che ne leda l'indipendenza.

ART. 73. Lo Statuto non potrà essere modificato che in adunanza generale coll'approvazione di almeno due terzi dei votanti.

TITOLO VIII.

Scioglimento della Società

ART. 74. Lo scioglimento della Società non

può essere determinato che dall'adunanza generale, convocata espressamente; con l'intervento almeno di due terzi dei soci, e con l'approvazione di almeno tre quarti dei votanti. In questo caso, gli atti ed i documenti della Società, verranno depositati nell'Archivio Municipale.

ART. 75. Il fondo sociale non potrà mai essere diviso tra i soci, ma invece, nella stessa adunanza in cui sarà pronunziato lo scioglimento della Società, sarà addetto alla creazione di una CASSA DI PRESTANZA AGRICOLA in beneficio degli agricoltori poveri del Comune di Miranda, la quale sarà organizzata dal Consiglio Municipale. Ove il fondo sociale non fosse sufficiente alla creazione immediata della detta Cassa, esso sarà impiegato presso un Istituto di Credito del Regno ad interessi composti, finchè non si raggiungerà la cifra necessaria per l'impianto della Cassa medesima. Sorgendo in ogni tempo un'altra Società operaia che sottentri all'antica disciolta, il detto capitale andrà a preferenza in beneficio di questa purchè abbia durato di vita propria per lo spazio di anni cinque, nel quale caso il capitale insieme agl'interessi dovrà essere restituito a cura del Consiglio o degli Amministratori della CASSA se questa si trovi già impiantata, redigendone processo verbale.

TITOLO IX.

ART. 76. Quando uno dei componenti della amministrazione entrerà in carica è nell'obbligo

di prestare il giuramento, in atto solenne nel modo seguente:

Giuro di essere fedele alla Società, e di mantenere la pace fra i soci; di usare tutti i mezzi possibili pel bene della Società; di essere fedele al nostro Re UMBERTO 1.º, alla Regina MARGHERITA ed a suo Figlio VITTORIO, Principe di Napoli, nostro Presidente Onorario.

IL SEGRETARIO
DOMENICO BORRELLI

IL PRESIDENTE
PAOLO PETRINO

Domenico Borrelli *Paolo Petrino*

Consiglieri

Francesco Borrelli *Vice Presidente*
Pizzianonio *Consiglieri*

Pietro Cortina *Idem*

Tommaso Felice *Idem*

Raffaello Cortina *Idem*

Labella Angelo *Idem*

Labella Angelantonio *Idem*

CONTO CORRENTE

ANNO	PAGAMENTO MENSILE	<i>Osservazioni</i>
Gennaio		
Febbraio		
Marzo		
Aprile		
Maggio		
Giugno		
Luglio		
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		